

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro*

L'ASSESSORE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro*
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, 19 Giugno 2015

OGGETTO: Art. 68 L.R. 7 maggio 2015 n. 9. – Legge di stabilità regionale - Disciplina per la prosecuzione delle attività dei soggetti appartenenti al bacino “ Emergenza Palermo ex PIP “.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti dagli enti utilizzatori, si chiarisce che in analogia a quanto previsto dal testo del D.Lgs. esitato dal Consiglio dei Ministri in data 11 giugno c.a., in merito “all’utilizzo di soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”, attuativo della L. 183/2014, le attività di interesse pubblico e sociale nonché quelle progettuali, in cui sono impegnati i soggetti ex PIP, “sono organizzate in modo che il soggetto possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno”.

Si ritiene che per adeguato periodo di riposo possano intendersi gg. 1 e ½ al mese maturati in base alle giornate di effettivo svolgimento dell’attività.

F.to **L'ASSESSORE**
Prof. Sebastiano Bruno Caruso



F.to **Il Dirigente Generale**
Anna Rosa Corsello